



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371
segreteria@comune.moggioudinese.ud.it

Prot. n. 0001595

Ordinanza N. 03 /2020

Moggi Udinese, 03/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 2019 (CORONAVIRUS)

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM 1 marzo 2020 e ad integrazione dello stesso, per la sola Regione Autonoma FVG, le disposizioni integrative disposte con l' Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC, del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di data 1 marzo 2020;

CONSIDERATO che si rende necessario recepire in toto le disposizioni contenute nell'Ordinanza suddetta;

VISTO l'art. 54, del D. Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi enunciati in premessa

Art. 1

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente della Regione ha adottato straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

a) Sospensione delle attività didattiche nelle **scuole di ogni ordine e grado e nelle università**; sospensione dei servizi educativi dell'infanzia, delle attività di formazione superiore, dei corsi di formazione professionale, dei master. Sono esclusi i medici in formazione specialistica, i tirocinanti delle professioni mediche e sanitarie, le attività individuali di ricerca. Rimangono attivi tutti i percorsi formativi svolti a distanza;

b) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.

c) Le strutture sanitarie intermedie, (quali RSA), le residenze protette per anziani e le **strutture socio-assistenziali** dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.

Art. 2

(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data odierna e fino a tutto il 08.03.2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Si precisa che la palestra comunale potrà essere utilizzata esclusivamente per allenamenti di piccoli gruppi di persone iscritti alle diverse associazioni, società sportive o altri privati autorizzati;

Si invitano inoltre i legali rappresentanti delle attività produttive più importanti, presenti sul territorio comunale ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare il diffondersi dell'epidemia, sentita eventualmente anche l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale competente per territorio, tali misure devono riguardare in modo particolare eventuali manutentori esterni provenienti da fuori regione.

Copia dell'ordinanza viene pubblicata sul sito informatico ed all'albo pretorio del Comune.

Il Sindaco
in qualità di Ufficiale di Governo
Ing. Giorgio Filafarro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.

